

REGOLAMENTO del CONSIGLIO d'ISTITUTO

PRESENTAZIONE

Il presente Regolamento è stato elaborato nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni contenute nei seguenti atti legislativi:

1. Decreto Legislativo n° 247/94 -Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
2. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n° 249- Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti;
3. Decreto del Presidente della Repubblica n° 275/99 - Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n°59;
4. Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (1 dicembre 2000);
5. Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n°44 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
6. Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
7. Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola.

ART. 1 – GLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ISTITUTO

- ◆ Gli Organi Collegiali dell'Istituto sono:
 1. Consiglio di Istituto;
 2. Giunta esecutiva;
 3. Collegio dei docenti;
 4. Consigli di Classe;
 5. Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti;
 6. Commissione Elettorale;
 7. Dipartimenti disciplinari;
 8. Comitato degli Studenti;
 9. Comitato dei Genitori.
- ◆ Gli Organi Collegiali su elencati esercitano il loro mandato in conformità alle attribuzioni previste dalla normativa vigente.
- ◆ Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali dell'Istituto e pertanto, prima di esprimere il proprio parere e adottare le proprie delibere, può consultare gli altri Organi di gestione della Scuola.

ART. 2 – ELEZIONI DEL CONSIGLIO DISTITUTO

- ◆ Le elezioni dei componenti nei singoli organi collegiali dell'Istituto si svolgono secondo quanto stabilito nella specifica Ordinanza Ministeriale emanata annualmente dal Ministero dell'Istruzione e nelle circolari applicative emanate dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.
- ◆ Le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.
- ◆ Le liste dei candidati che saranno contrassegnate da numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione, possono essere presentate da:
 - due elettori ove questi siano inferiori a 20;
 - un decimo degli elettori ove questi non siano inferiori a 100 ma superiori a 20;
 - da 20 elettori se questi sono più di 100.
- ◆ Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista e nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né può presentarne alcuna.
- ◆ Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.
- ◆ Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per:
 - un solo candidato quando il numero dei seggi non è superiore a tre;
 - due candidati quando il numero dei seggi non è superiore a cinque.
- ◆ Negli altri casi ogni elettore può esprimere un numero di voti di preferenza non superiore ad un terzo dei seggi da attribuire.
- ◆ Il voto è personale, libero e segreto.
- ◆ La propaganda elettorale, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione.

ART. 3 – ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- ◆ Il Consiglio di Istituto esercita il proprio mandato in conformità alle attribuzioni previste da:
 - Decreto Legislativo 16/04/ 94 n° 297: Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado”;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n° 275: “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
 - Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n°44: “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.

ART. 4 – INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- ◆ La prima convocazione del Consiglio, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Capo d'Istituto entro il ventesimo giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.
- ◆ Tutte le successive convocazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio che viene eletto secondo le modalità di seguito riportate.

ART. 5 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- ◆ Nella prima seduta, il Consiglio, presieduto dal Capo d'Istituto, elegge a maggioranza assoluta, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso:
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente.
- ◆ Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
- ◆ In caso di parità dei voti, la votazione viene ripetuta sino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eligendi.
- ◆ In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice presidente del Consiglio sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni.
- ◆ In caso di assenza o impedimento di ambedue, la Presidenza del Consiglio è assunta dal membro più anziano di età appartenente alla componente genitori.
- ◆ In assenza dei rappresentanti dei genitori, a norma dell'art. 2 del D. L.28/5/1975, le funzioni del Presidente sono espletate dal membro più anziano di età, indipendentemente dalla componente di appartenenza.

ART. 6 – IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- ◆ Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.
- ◆ Compito del Segretario è la compilazione del verbale delle singole sedute su apposito registro a pagine numerate.
- ◆ Il Segretario indica sul verbale, per ciascun argomento all'ordine del giorno: gli elementi principali della discussione, il testo integrale del dispositivo della deliberazione, il numero dei votanti, dei voti favorevoli, di quelli contrari e delle astensioni.

- ◆ Nel verbale sono riportati in forma sintetica interventi e dichiarazioni e, nel caso in cui, un intervenuto o la rilevanza delle decisioni da assumere lo richiedano, nel verbale possono essere riportate testualmente dichiarazioni e/o motivazioni di voto, previa dettatura o presentazione scritta del testo da riportare.
- ◆ Il verbale viene letto e approvato nell'apertura della seduta successiva o approvato previa sintesi del segretario che richiami gli argomenti trattati nella seduta precedente, gli elementi più rilevanti e le deliberazioni adottate.
- ◆ Lo stesso può, a richiesta di uno o più componenti, essere integrato con eventuali dichiarazioni dettate in modo chiaro e inequivocabile o presentate in forma scritta.
- ◆ Acquisita la proposta di rettifica e/o integrazione, rispetto alla quale non è consentito riaprire la discussione, il Presidente procede alla verifica dell'approvazione della stessa da parte della maggioranza assoluta dei presenti che si esprimono per alzata di mano e in caso positivo ne dispone l'acquisizione agli atti e l'inserimento nel successivo verbale.

ART. 7 – LA GIUNTA ESECUTIVA

- ◆ Il Consiglio di Istituto elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza relativa, tra i suoi componenti:
 - n°1 rappresentante della componente genitori;
 - n°1 rappresentante della componente docenti;
 - n°1 rappresentante della componente A.T.A.;
 che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi formano la Giunta esecutiva.
- ◆ Se, nel corso della votazione finalizzata all'elezione dei componenti della Giunta, si registra parità di voti, è eletto il più anziano di età.
- ◆ Presidente della Giunta è, di diritto, il Dirigente scolastico, il quale, in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal docente 1° collaboratore e, in assenza di quest'ultimo dal docente 2° collaboratore.

ART. 8 – IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ESECUTIVA

- ◆ Le funzioni di segretario della Giunta spettano, di diritto, al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, il quale, in caso di assenza o d'impedimento, è sostituito da altro segretario designato fra i membri della Giunta stessa.
- ◆ I compiti del segretario sono quelli previsti dal D. l. 28 maggio 1975 e dell'art. 51 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995.

ART. 9 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- ◆ Il Consiglio è convocato dal Presidente, su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva con un preavviso, di norma non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni, salvo i casi di urgenza per i quali il preavviso può essere di solo 24 ore.
- ◆ Il Consiglio è convocato inoltre ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio stesso, dal Collegio dei Docenti o dal Comitato dei genitori, ove costituito.

- ◆ L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, d'intesa con il Presidente della Giunta Esecutiva.
- ◆ Ogni singolo componente del Consiglio, ricevuta la convocazione, è tenuto a comunicare, preventivamente all'Ufficio di Segreteria, la propria eventuale assenza dalla seduta collegiale per la quale è stato convocato.

ART. 10 – VALIDITÀ DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

- ◆ Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
- ◆ Eccezionalmente è ammessa la discussione di materie non poste all'ordine del giorno, quando cioè dal rinvio ad altra adunanza potrebbero derivare gravi conseguenze e, comunque, a condizione che il Consiglio, a maggioranza assoluta dei presenti, deliberi, in apertura dell'adunanza stessa, di discutere la materia.
- ◆ Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- ◆ Tutte le votazioni sono a scrutinio palese, fatte salve quelle riguardanti persone.

ART. 11 – SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

- ◆ Ciascun punto all'ordine del giorno viene introdotto dal Presidente o da un componente del Consiglio su invito del Presidente.
- ◆ Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori, i componenti del Consiglio dibattono ciascun argomento all'ordine del giorno, previa richiesta di parola, con interventi della durata massima di cinque minuti, cui possono seguire brevi repliche di durata non superiore a due minuti.
Il Presidente regola l'ordine e la durata degli interventi ed ha facoltà di togliere la parola agli intervenuti nei casi in cui:
 - protragano il proprio intervento oltre il tempo massimo stabilito;
 - argomentino su tematiche non poste all'ordine del giorno e/o non pertinenti con l'argomento da dibattere;
 - assumano comportamenti sconvenienti o ingiuriosi;
 - minaccino atti di violenza e/o incitino al disordine;
 - impediscano ad altri la discussione;
 - provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea.
- ◆ Nei casi su indicati, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del Regolamento e, nel caso in cui il richiamo non determini le modifiche necessarie, può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione delle persone precedentemente richiamate, per la fase della discussione o per l'intera durata della seduta.
- ◆ Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- ◆ Tutte le votazioni sono a scrutinio palese, fatte salve quelle riguardanti persone.

ART. 12 – PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE E DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO

- ◆ Le riunioni del Consiglio di Istituto sono pubbliche per tutte le componenti della scuola ed esterne ad essa, salvo i casi di discussione relativi a singole persone.
- ◆ Il pubblico non può intervenire nei lavori del Consiglio se non attraverso mozioni scritte, indirizzate al Presidente, da parte di un membro relatore o presentatore della mozione.
- ◆ Le mozioni pubbliche verranno esaminate e discusse dopo che il Consiglio ha deliberato sull'ordine del giorno della seduta.
- ◆ La pubblicità delle sedute è rapportata alla disponibilità di spazio.
- ◆ La pubblicità degli atti del Consiglio avviene, mediante affissione all'albo della scuola, della copia delle delibere adottate.
- ◆ L'affissione all'albo avviene, di norma, entro 10 giorni dalla seduta in cui le delibere sono state adottate e la copia delle stesse rimane esposta per un periodo di dieci giorni.
- ◆ Non sono soggetti a pubblicazione le delibere concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
- ◆ I verbali e tutti gli altri scritti preparatori del Consiglio di istituto sono depositati nell'Ufficio di Segreteria della scuola e sono esibiti a coloro che, avendo interesse, ne facciano personale richiesta.
- ◆ I membri del Consiglio e della Giunta possono accedere negli uffici della scuola per avere dal Direttore dei servizi generali e amministrativi e/o dal dirigente scolastico tutte le informazioni necessarie per il migliore assolvimento delle loro funzioni.
- ◆ Possono, altresì, prendere visione di tutti gli atti relativi alle materie di competenza della Giunta e/o del Consiglio.

ART. 13 – DECADENZA DALLA CARICA

- ◆ I componenti del Consiglio d'Istituto che non partecipano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica e vengono surrogati.
- ◆ Per la sostituzione dei membri eletti negli organi collegiali a durata pluriennale venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste.
- ◆ In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.
- ◆ I membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

*Adottato dal Consiglio d'Istituto
con atto di deliberazione n°4 del 13 novembre 2013*